

In sintesi

Provvedimenti di *enforcement*

Grazie alla Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), la FINMA dispone di ulteriori provvedimenti di *enforcement* rispetto alle autorità che l'hanno preceduta. I grafici illustrano in che modo la FINMA si avvale di tali competenze.

Ambito autorizzato

Provvedimenti nei confronti di titolari dell'autorizzazione

- A** Impiego di incaricati dell'inchiesta (I)
- B** Decisione di accertamento / ammonimento
- C** Condizioni e limitazioni (II)
- D** Accompagnamento dell'attuazione da parte di terzi (III)
- E** Sospensione e destituzione di garanti (IV)
- F** Confisca degli utili
- G** Revoca dell'autorizzazione
- H** Liquidazione / apertura del fallimento

Provvedimenti nei confronti di organi, proprietari e collaboratori

- A** Decisione di accertamento / ammonimento
- B** Sospensione e destituzione (V)
- C** Divieto di esercizio della professione e dell'attività (VI)
- D** Confisca degli utili

Ambito non autorizzato


Provvedimenti nei confronti di imprese

- A** Impiego di incaricati dell'inchiesta (I)
- B** Costatazione di attività non autorizzata
- C** Liquidazione
- D** Apertura del fallimento (VII)

Provvedimenti nei confronti di persone fisiche


- A** Costatazione di partecipazione ad attività non autorizzate
- B** Divieto di esercizio dell'attività
- C** Pubblicazione (VIII)

Tipologia e numero di provvedimenti in ambito autorizzato




Numero di destinatari delle decisioni a seconda dell'ambito e delle persone interessate

La FINMA emana decisioni di *enforcement* nei confronti di imprese o persone fisiche nell'ambito autorizzato e non autorizzato come pure nella vigilanza sui mercati. Il seguente grafico indica il numero di destinatari delle decisioni di *enforcement* ripartiti per anno e categoria nel periodo compreso tra il 2011 e il 2013.



Tipologia e numero di provvedimenti in ambito non autorizzato



Spiegazioni sulla modalità di calcolo

Viene conteggiato il numero di persone interessate (e non il numero di decisioni). Se a una persona sono state applicate cumulativamente diverse tipologie di provvedimenti, p. es. una misura organizzativa volta a ripristinare la situazione conforme ai sensi dell'art. 31 LFINMA e in via aggiuntiva una confisca degli utili, nel conteggio si sommano entrambi i provvedimenti. Se invece nei confronti di una persona sono stati adottati più provvedimenti della stessa tipologia, p. es. diverse misure volte a ripristinare la situazione conforme, nel conteggio viene considerato soltanto un singolo provvedimento.

Spiegazioni sulle singole categorie

- I ordinate a livello d'inchiesta a titolo cautelare
- II provvedimenti ai sensi dell'art. 31 LFINMA
- III nel quadro della decisione finale per controllare che i provvedimenti vengano applicati
- IV numero di titolari dell'autorizzazione interessati
- V numero di membri degli organi interessati, nel 2012 17 riguardavano il medesimo procedimento
- VI secondo l'art. 33 LFINMA e l'art. 35a LBVM
- VII se l'apertura del fallimento è avvenuta dopo che la FINMA aveva già disposto la liquidazione, essa non è stata considerata nel calcolo per questo grafico
- VIII di norma del divieto di esercizio dell'attività, cfr. sentenza del Tribunale federale 2C.30_2011/2C.543_2011 del 12 gennaio 2012 consid. 5.2.2